

DECRETO LIQUIDITÀ: RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI E PIANI CONCORDATARI ALLA PROVA DEL COVID-19

Nell'ambito delle misure introdotte con il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "**Decreto Liquidità**") per fronteggiare l'emergenza Covid-19, il Governo è intervenuto anche sulla disciplina degli strumenti di risoluzione della crisi di impresa e su talune previsioni accessorie, al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19.

La decisione di intervenire anche su tali previsioni appare senz'altro opportuna, almeno in via di principio, perché è di tutta evidenza che la situazione di emergenza è destinata a riverberare i suoi effetti sul piano economico e finanziario per lungo tempo e con maggiore forza sulle società già interessate da una pregressa situazione di crisi, in corso o in via di superamento.

Restano però da chiarire i contorni di talune delle misure introdotte e da valutare la necessità di un'estensione dell'intervento.

A. Rinvio dell'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa.

Il Decreto introduce, anzitutto, una rilevante modifica sul piano sistematico, prevedendo:

- il differimento dell'entrata in vigore del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 o Codice della Crisi di Impresa dal 15 agosto 2020 al 1 settembre 2021 (**art. 5**, che modifica l'art. 389 del Codice);

Ciò consentirà, nell'immediato, di continuare a gestire le situazioni di crisi e di insolvenza che dovessero emergere per effetto dell'emergenza Covid-19 e/o comunque nell'immediatezza della stessa, attraverso i "consueti" strumenti previsti dalla Legge Fallimentare. La norma, inoltre, consentirà opportunamente di rinviare l'applicazione dei c.d. meccanismi di allerta previsti dal Codice della Crisi di Impresa che, concepiti nell'ottica di un quadro economico stabile per fare emergere in modo tempestivo e selettivo le situazioni di crisi, rischierebbero, nel contesto di una congiuntura macroeconomica che comporterà verosimilmente situazioni di tensione finanziaria diffuse per le imprese, di perdere la propria ragion d'essere ed anzi generare effetti potenzialmente sfavorevoli.

B. Responsabilità degli amministratori; continuità aziendale.

Il Decreto interviene, inoltre, su alcune norme-chiave del codice civile nella prospettiva della rilevazione delle situazioni di crisi, con ricadute immediate e dirette, tra l'altro, sulla tempistica di emersione della crisi e sui doveri degli amministratori – come esplicitati e rafforzati, da ultimo, proprio dall'art. 375 del Codice della Crisi di Impresa mediante la modifica all'art. 2086 cod. civ. e dall'art. 278 CCDI mediante la previsione di una specifica responsabilità nei confronti dei creditori sociali: si prevede, infatti:

- l'inapplicabilità *ex lege* degli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto e 2482-*ter* cod. civ. in materia di riduzione del capitale per perdite (**art. 6**), a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 "*per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data*"; in concreto, in presenza di perdite patrimoniali rilevanti rilevate fino al 31.12.2020, non sarà necessario procedere immediatamente alla ricapitalizzazione o allo scioglimento *ex lege* della società;
- la modifica ai criteri di redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, con riferimento alla valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-*bis*, comma primo, n. 1), cod. civ., con previsione della facoltà di operare tale valutazione ove risulti sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, anche con riferimento ai bilanci chiusi entro tale data e non ancora approvati (**art. 7**); in concreto, la norma parrebbe legittimare una valutazione della sussistenza dei presupposti della continuità aziendale in sede di chiusura di bilancio prescindendo dagli impatti attuali o prospettici delle conseguenze ingenerate dall'emergenza Covid-19 (sul punto, sia consentito rinviare alla specifica Client Alert 12/2020 "*Derogations to the ongoing concern accounting principle*" reperibile sul sito www.grplex.com);

C. Sostegno finanziario all'impresa in crisi.

Importanti novità riguardano anche la struttura finanziaria dell'impresa in crisi e gli strumenti per il suo sostegno: con particolare riguardo all'erogazione di finanziamenti da parte dei soci, si prevede, infatti:

- l'inapplicabilità degli artt. 2467 e 2497-*quinquies* cod. civ. ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del Decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 (**art. 8**): la norma introduce, pertanto, una deroga al principio di postergazione *ex lege* dei finanziamenti erogati dai soci in situazioni che avrebbero comportato la necessità di apporti di capitale;

Tale misura sembra consentire, in sostanza, l'erogazione di nuova finanza da parte dei soci il cui rimborso potrà trovare spazio e disciplina nell'ambito della manovra finanziaria a sostegno del superamento della crisi. La norma consentirà, dunque, ad esempio, di proporre in sede di negoziazione con i creditori finanziari apporti nuovi da parte dei soci il cui rimborso non sia automaticamente postergato al rimborso dell'esposizione debitoria verso terzi, ma possa utilmente trovare disciplina nell'ambito del piano.

Lo strumento potrà essere utilmente ricordato con le misure di sostegno finanziario disciplinate dal Decreto Liquidità, finalizzate a dotare l'impresa di ulteriori risorse finanziarie immediate ai fini del superamento dell'attuale congiuntura (per i quali sia consentito rinviare alla specifica Client Alert 14/2020 reperibile sul sito www.grplex.com).

D. Accordi di ristrutturazione del debito e concordato preventivo.

Sotto il profilo procedimentale, con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. ed ai concordati preventivi ex art. 161 l. fall., il Decreto introduce alcune modifiche idonee ad incidere sulle procedure in corso, prevedendo:

- la proroga dei termini di adempimento degli accordi di ristrutturazione e dei concordati preventivi omologati e già in corso di esecuzione ed in scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 per 6 mesi (**art. 9, comma 1**);
- nei procedimenti pendenti per l'omologa degli accordi di ristrutturazione e dei concordati preventivi, la facoltà del ricorrente di formulare istanza per la modifica unilaterale dei piani o la presentazione di un nuovo piano, con concessione di termine di 90 giorni a favore del ricorrente per procedere ai necessari adempimenti (**art. 9, comma 2**);
- la facoltà per il debitore ricorrente di modificare unilateralmente, prima dell'omologa, i termini di adempimento del piano depositato con proroga fino a 6 mesi dei termini di adempimento, secondo una procedura semplificata che prevede il deposito di una memoria che illustri le ragioni della modifica e l'acquisizione del parere del Commissario Giudiziale (**art. 9, comma 3**);
- la proroga di 90 giorni del termine di presentazione del ricorso in caso di domanda c.d. in bianco ex art. 161, comma sesto, l. fall., anche in presenza di una istanza di fallimento pendente.

Le suddette misure appaiono senz'altro opportune al fine di salvaguardare le possibilità di successo dei tentativi di risoluzione della crisi d'impresa alternativi al fallimento avviati prima dello scoppio della presente situazione di emergenza.

Tuttavia, l'esatta portata di talune delle suddette previsioni - in particolare la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento di cui all'**art. 9, comma 1** - non è del tutto evidente¹ e rischia di comprometterne l'uniforme applicazione. Inoltre, i suddetti interventi sembrano porre evidenti problemi di coordinamento con le misure di sostegno al finanziamento delle imprese introdotte dallo stesso Decreto Liquidità², mentre taluni aspetti di rilievo delle procedure di risanamento non hanno formato oggetto di intervento in sede di decretazione d'urgenza e si auspica che a ciò si possa porre rimedio in sede di conversione³.

E. Improcedibilità delle istanze di fallimento.

Infine, dal punto di vista delle sedi processuali di rilevazione dell'insolvenza, il Decreto prevede:

¹ Non è chiaro, in particolare, se la proroga si applichi, oltre che al termine finale di adempimento (come reso evidente dal richiamo operato nella relazione di attuazione al meccanismo di risoluzione dei concordati ex art 186 bis l. fall.), anche ai termini di adempimento intermedi (es. le rate di un finanziamento bancario "ristrutturato" ex art. 182-bis l. fall o i pagamenti rateali a fornitori e finanziatori previsti in un piano di concordato in continuità o anche adempimenti non relativi ad obblighi di rimborso (es. parametri finanziari, obblighi di dismissione etc.) e ai termini negoziati con l'Erario nell'ambito della transazione ex art. 182-ter l. fall., come la *ratio* complessiva degli interventi sembrerebbe consentire. Se la proroga si applicasse anche ai pagamenti intermedi, essa sembrerebbe potersi tradurre in una moratoria dei pagamenti per 6 mesi, con conseguente traslazione in avanti di tutti i termini previsti nell'accordo/piano.

² La proroga dei termini di adempimento degli accordi di ristrutturazione e dei concordati preventivi potrebbe determinare un effetto negativo sulla "liquidità" della platea dei creditori sociali dell'azienda ammessa alla procedura di risanamento, già messa, tipicamente, in difficoltà nella fase antecedente all'ammissione alla procedura stessa della propria cliente, potendo rendere, così, ancora più diffusa la crisi di liquidità.

Inoltre, sembrerebbe ragionevole dover prevedere, a differenza di quanto disposto nel Decreto, che anche alle imprese che abbiano già superato la fase di omologazione o che abbiano già ottenuto l'asseverazione di un piano di risanamento ex art 67 l. fall. sia consentito accedere (in deroga alle stringenti condizioni, anche temporali, di cui all'art. 13 del Decreto Liquidità) ai prestiti garantiti dallo Stato al fine di consentire alle stesse di proseguire e consolidare il percorso di risanamento già intrapreso.

³ La novella legislativa non sembra invece contemplare la materia dei finanziamenti ponte che, con ogni probabilità, è destinata ad assumere un rilievo crescente, anche in considerazione della possibilità prevista dal Decreto Liquidità di prorogare di 90 gg i termini della procedura al fine di modificare/adequare il piano.

-
- L'improcedibilità *ex lege* delle istanze di fallimento ex art. 15 e 195 l. fall. depositate nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, con sospensione – esclusivamente con riferimento ai ricorsi dichiarati improcedibili ai sensi della citata disposizione – dei termini ex art. 10 e 69-*bis* l. fall. (**art. 10**); l'unica eccezione riguarda le istanze di fallimento depositate dal Pubblico Ministero con previsione di misure cautelari a carico dell'imprenditore.

DISCLAIMER

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

The only purpose of this Newsletter is to provide general information. It is not a legal opinion nor should it be relied upon as a substitute for legal advice

Contatti

Angelo Gitti, Partner
Tel. +39.02.7217091
Via Dante 9, 20123, Milano IT
E-mail: angelo.gitti@grplex.com

Matteo Treccani, Partner
Tel. +39.02.7217091
Via Dante 9, 20123, Milano IT
E-mail: matteo.treccani@grplex.com